

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento disciplinante il commercio sulle aree pubbliche

L'anno duemilaundici addì diciannove del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILI AUGUSTO - Sindaco	Sì
2. ARIU PINA - Assessore	Sì
3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore	No
4. DAGA SALVATORE - Assessore	Sì
5. LOI CARLO - Consigliere	Sì
6. SECCI GABRIELLA - Consigliere	Sì
7. MANCA ANTONIO - Consigliere	Sì
8. CURRELI MAURO - Consigliere	Sì
9. MAROTTO DAVIDE - Consigliere	Sì
10. COGONI CAMILLO - Consigliere	Sì
11. GIUSI AMBROSIO - Consigliere	Sì
12. PILI GIUSEPPE MICHELE - Consigliere	Sì
13. LOI ALDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor D.ssa Sias Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PILI AUGUSTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende riorganizzare la regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche anche al fine di adeguare la disciplina del precedente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 09/05/2001, alle disposizioni legislative e ai criteri direttivi nazionali e regionali attualmente in vigore;

CONSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione garantire l'esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel perseguimento di: un servizio nell'interesse del cittadino in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa, al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l'offerta commerciale dell'intero paese; della valorizzazione e promozione del paese o di parti di esso; della promozione delle produzioni tipiche locali e del territorio;

TENUTO CONTO che è altresì obiettivo dell'Amministrazione assicurare che il commercio su area pubblica possa svolgersi in modo ordinato e conforme a criteri di pubblico decoro, di sicurezza pubblica e nel rispetto delle norme in materia del cds;

VISTO il Regolamento Comunale predisposto a tale scopo dal servizio di polizia municipale disciplinante il commercio sulle aree pubbliche, e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO di dover approvare detto regolamento, composto di n. 38 articoli e da un allegato consistente nella planimetria del mercato ambulanti;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL. Decreto L.gs. 267/2000;

VISTA la legge 241/1990;

CONSIDERATO che non necessita l'espressione del parere da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto la proposta di deliberazione non comporta impegni di spesa né diminuzioni di entrata.

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Il consigliere Cogoni Camillo propone di inserire nell'articolo 31, dopo il 1° comma, quanto segue: "così come da articolo 37 - comma 4°";

Con voti : favorevoli n. 2 (consiglieri Cogoni Camillo e Giusi Ambrosio); contrari n. 6 (consiglieri Manca Antonio, Loi Carlo, Ariu Pina, Daga Salvatore, Pili Augusto , Marotto Davide); astenuti n. 4 (consiglieri: Curreli Mauro, Secci Gabriella, Pili Giuseppe e Loi Aldo), viene respinto l'emendamento proposto dal consigliere Cogoni Camillo;

CON voti favorevoli n. 8, n. 2 astenuti (consiglieri Pili Giuseppe e Loi Aldo) n. 2 contrari (Cogoni Camillo e Giusi Ambrosio);

DELIBERA

DI APPROVARE per le suddette ragioni il Regolamento Comunale disciplinante il commercio sulle aree pubbliche, composto da n. 39 articoli, e da un allegato consistente nella planimetria del mercato ambulanti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DI NOMINARE come Responsabile del Procedimento incaricato dell'istruttoria e gestione dei procedimenti autorizzatori, ai sensi della Legge 241/1990, il dipendente dott. Ing. Vacca Sabrina;

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- dott.ssa Sabrina Vacca -

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
- dott.ssa Rosanna Lai -

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

PILI-AUGUSTO



Il Segretario Comunale
D.ssa Sias Francesca

Prot. N. 2675

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26 MAG. 2011, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li 26 MAG. 2011

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n. 2675 in data 26 MAG. 2011

26 MAG. 2011


E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
D.ssa Sias Francesca



COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

(REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

TITOLO I

***** NORME GENERALI *****

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1- Il presente regolamento, che disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, nel Comune di Aritzo, è adottato al fine di adeguare la disciplina del precedente regolamento, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 09.05.2001, alla Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5, alle Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2007 n° 15/15, al Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n° 114, alla Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2008, n. 22/1.

Articolo 2

CRITERI DI INDIRIZZO E FINALITÀ

1- L'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:

1. funzione di servizio nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l'offerta commerciale dell'intero paese;
2. funzione di valorizzazione e di promozione del paese o di parti dello stesso;
3. funzione di promozione delle produzioni tipiche locali e dello stesso territorio.

Articolo 3

DEFINIZIONI (ai sensi della L.R. 5/2006)

1- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, e sulle quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- d) Per **mercato**, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
- e) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- f) Per **feste o sagre locali** manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, folkloristici, tradizionali locali.
- g) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- h) Per **posteggio libero**, posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.
- i) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- m) Per **anzianità nel mercato**, l'anzianità di presenza nel mercato riferita alla prima concessione del titolare o del cedente (per atto tra vivi o causa morte). La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
- n) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore, già titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purché non assegnato, con valida motivazione;
- o) Per **scambio** la possibilità, per due operatori, concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

p) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.

q) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, L.R. 5/2006 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

r) Per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

s) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, intende occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 4 COMPITI DEGLI UFFICI

1- La regolamentazione, la gestione, il rilascio e la revoca dei titoli autorizzatori è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Aritzo.

2- Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano al Settore di Polizia Municipale, che assicura l'espletamento delle attività di vigilanza.

3- Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Settore di Polizia Municipale assicura continuità di presenza di idoneo personale che trasmetterà regolarmente al Responsabile del Servizio Attività Produttive tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui al presente regolamento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 5 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1- Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti concessori previsti dalla Legge Regionale n. 5/2006 e dalla Legge Regionale n. 3/2008, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

2- Il Comune di Aritzo, individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1- Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

A. su posteggi dati in concessione per dieci anni:

B. negli spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.

2- L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ai soci illimitatamente responsabili.

3- Le autorizzazioni sono di tipo A e B, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente (15 LR 5/2006 e art.2 Del. G. R. 19 aprile 2007 n° 15/15)

Articolo 7

PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1- Le autorizzazioni di cui all'art. 6, sono sostituite, dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa all'Ufficio Commercio del Comune di Aritzo, in conformità della Legge Regionale 5 Marzo 2008 n. 3.

Articolo 8

OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

1- E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire il documento autorizzativo in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti alla gestione dei servizi del mercato.

2- Gli uffici verificano annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

3- L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.

Articolo 9

VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1- L'autorizzazione all'esercizio sulle aree pubbliche dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, a condizione che il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

2- L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

3- Al Servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito della propria competenza, l'Azienda U.S.L di Nuoro.

4- E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

TITOLO II

***** DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI *****

Articolo 10
MERCATO SETTIMANALE

- 1- Il mercato con posteggi viene svolto, ad Aritzo, ogni martedì, nella Piazza "Bau Ponte".
- 2- L'area del mercato è suddivisa in 19 posteggi, così ripartiti:
 - 12 posti per l'esercizio del commercio mediante concessione di posteggio per 10 anni;
 - 7 posti riservati alla vendita di prodotti agricoli e delle produzioni tipiche locali.

3- L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del primo comma, è interdetta, nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 11
DIMENSIONI DEI POSTEGGI

1- Le dimensioni, compresi gli spazi destinati all'autoveicolo, nonché la suddivisione per settore merceologico dei posteggi, sono definite dalla planimetria allegata alla presente

Articolo 12
IPOTESI IN CUI IL MERCATO NON SI POTRA' SVOLGERE

- 1- Qualora la giornata di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, compresa la festività del Santo Patrono "San Michele Arcangelo" 8 maggio, il mercato non si potrà svolgere.
- 2- In casi eccezionali stabiliti di volta in volta dal Comune, il mercato non si potrà svolgere qualora una festività o una manifestazione si protragga sino al giorno che precede quello di svolgimento del mercato. Tale divieto dovrà essere preventivamente comunicato agli operatori dal servizio Polizia Municipale.

Articolo 13
POSTEGGIO IN CONCESSIONE

- 1- La concessione del posteggio ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.
- 2- L'operatore deve essere titolare di un solo posteggio per la stessa giornata di mercato.
- 3- I titolari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze, con merce o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito. In ogni caso i titolari di posteggio non possono:

1. impedire il flusso pedonale e le operazioni di mercato in genere;
 2. occultare la visibilità dei banchi degli altri operatori;
- 4- È vietato esporre la merce sul suolo ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.
- 5- Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura del posteggio assegnato e inoltre devono essere situate ad una altezza minima dal suolo di metri 2,00 misurati nella parte più bassa.
- 6- Ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di un metro tra un posteggio e l'altro.
- 7- E' fatto obbligo all'operatore di lasciare libera e ben visibile la linea che delimita il proprio posteggio.
- 8- Gli assegnatari del posteggio possono utilizzare per l'esposizione e la vendita della merce sia un banco tradizionale che il supporto del veicolo, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio assegnato.

Articolo 14

ORARIO DI VENDITA E ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1- Ai sensi delle disposizioni emanate dalla Regione, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 08,00;
- termine delle vendite non oltre le ore 13.00.

2- Fatta salva diversa disposizione sindacale gli operatori devono essere presenti improrogabilmente entro le ore 08.30. In caso di assenza dei titolari, la Polizia municipale può procedere all'assegnazione dei relativi posteggi.

3- Nel caso di posteggi liberi o non ancora assegnati, la Polizia Municipale può procedere senza attendere.

4- Nell'ora successiva alla chiusura, gli operatori dovranno procedere allo sgombero dell'area di mercato.

Articolo 15

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1 – In questa fase di riorganizzazione del Commercio su area pubblica in posto fisso, i posteggi verranno assegnati tenendo conto delle presenze maturate dagli operatori, che già frequentano il mercato, a decorrere dal 01/12/2010.

2- In tutte gli altri casi, l'Ufficio Commercio rende noto, tramite bando pubblicato all'Albo Pretorio del sito internet ufficiale del Comune, la disponibilità dei posteggi liberi nel mercato, con l'indicazione delle merceologie in cui sono suddivisi e del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli;

3- Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi i procedimenti di revoca.

4- Gli interessati all'assegnazione di un posteggio devono presentare domanda entro i termini indicati dal bando.

5- Le assegnazioni saranno effettuate in base ad apposita graduatoria. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando nell'ultimo biennio, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche;

d) In ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;

- numero familiari a carico;

- anzianità del richiedente;

- anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;

- anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Solo per i produttori agricoli, in ulteriore subordine progressivo:

- anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa o di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'art. 4 del D.Lgs n° 228/2001.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

6- In caso di rinuncia all'assegnazione del posteggio da parte dell'avente diritto, si procederà all'assegnazione del posteggio resosi disponibile agli operatori risultati idonei che seguono in ordine di graduatoria.

7- La graduatoria ha validità biennale, salvo proroga da parte del Sindaco, decorrente dalla data della sua approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità. nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività e decadenza della concessione.

8- I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio. Alla loro assegnazione si procederà mediante scelta del relativo posteggio da parte dell'operatore avente diritto, seguendo l'ordine della graduatoria. Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista, potranno avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'ufficio assegnerà il primo posteggio libero, inteso come numero progressivo, del settore di appartenenza.

9- Presso l'ufficio Commercio e quello di Polizia Municipale deve essere presente e a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e il settore merceologico;
- b) l'elenco dei titolari di autorizzazione di posteggio con indicati i dati riferiti: all'autorizzazione amministrativa, al posteggio assegnato con superficie ed alla data di assegnazione del posteggio;
- c) il registro di graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base ai criteri di cui al comma 5.

Articolo 16

POSTEGGIO - MIGLIORIA E SCAMBIO

1. I titolari di posteggio possono presentare domanda di miglìoria, a mano all'Ufficio Protocollo o mediante raccomandata A/R, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio.
2. La miglìoria, ogni qualvolta si rende libero un posteggio, verrà assegnata secondo l'ordine di presentazione delle domande, e possono avvenire solo nell'ambito del settore di appartenenza.
3. In caso di rifiuto della miglìoria la richiesta si considera decaduta e il titolare di posteggio, se ancora interessato, dovrà presentare una nuova richiesta ai sensi del primo comma.
4. Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio sempre nell'ambito dello stesso settore merceologico. Le domande dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio.

Articolo 17

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DELLE PRESENZE

- 1- L'operatore è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal provvedimento sindacale.
- 2- L'operatore che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08.30, è considerato assente.
- 3- L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:
 - a) venga prodotta idonea giustificazione;
 - b) si verificano intemperie ritenute tali dagli agenti di Polizia Municipale, da non poter consentire il regolare svolgimento del mercato.
- 4- Gli operatori non possono lasciare il mercato prima dell'orario di chiusura salvi i casi di provata forza maggiore e previa autorizzazione da parte degli Agenti di Polizia Municipale preposti alla vigilanza o in loro assenza, previa comunicazione telefonica al Comune. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 5- L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono consultabili.

6- Il resoconto delle presenze nel singolo mercato deve essere trasmesso all'Ufficio Commercio entro la prima quindicina del mese di Gennaio di ogni anno.

Articolo 18 **MODALITÀ ASSEGNAZIONE POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI**

1- L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, per tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Municipale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello del maggior numero di presenze. In caso di produttore agricolo si segue lo stesso criterio.

Articolo 19 **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI**

- 1- L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.
- 2- Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui all'articolo precedente.

Articolo 20 **PRESCRIZIONI**

- 1- La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale e, ai sensi dell'art. 4 della Delibera G.R. n° 15/15 del 19.4.2007, solo a parenti e affini entro il quarto grado.
- 2- E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto. I rifiuti, ben differenziati, devono essere inseriti in idonei sacchetti, ben sigillati da non consentire la loro dispersione nell'ambiente circostante, depositati, in modo ben visibile, vicino al cestino raccogli cartacee.
- 3- E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole, sporcare o imbrattare il suolo.
- 4- È assolutamente esclusa la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la lastricatura di pietra. In particolare per il montaggio delle strutture è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione. Con riferimento alle modalità di stazionamento, è fatto obbligo per gli operatori di utilizzare idonei elementi di protezione: tappeti da posizionare sotto i propri automezzi, contro la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione, pena sanzioni ed eventualmente sospensione della concessione per reiterate violazioni.
- 5- I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.

6- Il Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

7- E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.

8- E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza della Polizia Municipale, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.

9- E' fatto obbligo agli operatori di usare sempre modi corretti ed educati con la clientela e con i colleghi.

10- I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.

11- L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.

12- Gli operatori non possono lasciare il mercato prima dell'orario di chiusura salvi i casi di provata forza maggiore e previa autorizzazione da parte degli Agenti di Polizia Municipale preposti alla vigilanza o in loro assenza, previa comunicazione telefonica allo stesso Servizio di Polizia Municipale.

13- Ai concessionari è fatto obbligo:

- a) di fornire ai funzionari del servizio attività produttive ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nel mercato;
- b) osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni di cui alle ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza e ogni altro regolamento inerente che possa essere in futuro adottato;
- c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

14- La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 38 del presente regolamento.

Articolo 21 DECADENZA CONCESSIONE

1- La concessione del posteggio decade nel caso in cui l'operatore:

- a) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero per un numero di giorni complessivamente

maggiore a quello di attività possibili nel corso dei tre mesi (superiore alle 13 giornate di mercato).

2- Il personale addetto al controllo deve comunicare tempestivamente all'Ufficio competente il verificarsi delle cause di decadenza di cui al comma 1.

3- Il Funzionario Responsabile del servizio attività produttive accerta la sussistenza delle motivazioni della decadenza e provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento. L'operatore ha un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza dagli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

La decadenza della concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione va immediatamente comunicata all'interessato.

Articolo 22 RESPONSABILITÀ

1- L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dagli operatori mercatali nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

Articolo 23 STRUMENTI DI CONSULTAZIONE FRA OPERATORI E COMUNE

1- Gli operatori del mercato dovranno nominare (in assemblea o tramite i rappresentanti di categoria) un loro rappresentante di riferimento con i seguenti compiti:

- riferire all'amministrazione comunale sull'andamento del mercato;
- presentare eventuali proposte di miglioramento dell'attività mercatale;
- segnalare eventuali problematiche.

2- Il rappresentante durerà in carica per tre anni.

TITOLO III * COMMERCIO ITINERANTE *****

Articolo 24 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1- L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto:

- a) negli spazi definiti dal Comune, dall'art 25 del presente regolamento, ovvero, sui posteggi liberi;
- b) con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
- c) a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2- E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi esclusivamente negli spazi definiti dal Comune, per il solo tempo necessario a servire i clienti e, comunque, per non più di trenta minuti. E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

3- Il commercio itinerante non può esercitarsi in concomitanza con lo svolgimento del mercato.

4- Il Comune con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico sanitario, in modo particolare in occasione dello svolgimento di manifestazioni destinate a richiamare numeroso pubblico.

Articolo 25

ZONE DEFINITE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

1-L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito solo nei seguenti spazi:

- a) -** Piazza "Bau Ponte";
- b) -** Piazza "De S'Erriu";
- c) -** Piazza Mura (località Gidilau)

2- Presso il Servizio Attività Produttive e presso l'ufficio di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio del Comune nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 26

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1- Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, l'indirizzo relativo all'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito nel seguente modo:

- mattino, inizio delle vendite, non prima delle ore 08,00 e non oltre le ore 13,00;
- pomeriggio, non prima delle ore 16,00;

TITOLO IV

***** COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI FESTE O SAGRE LOCALI E FIERE *****

Articolo 27

MODALITA' DI ISTITUZIONE DELLE FIERE

1- Le fiere vengono istituite con Deliberazione di Giunta Comunale nella quale sono indicati i giorni e le aree.

2- Le aree indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1, dovranno risultare dalle planimetrie ad essa allegate in cui si evidenzia:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche con la sua estensione in mq;

b) la suddivisione dell'area in posteggi (numero e dimensioni), la loro collocazione, il loro numero progressivo e l'eventuale articolazione in funzione della tipologia di cui al punto c).

e) la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico:

- alimentare;
- non alimentare;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- eventuali merceologie "specifiche" (qualora si voglia limitare la manifestazione ad alcune tipologie particolari perché conformi alla tradizione, al tema, ecc.);

3- Dovranno essere privilegiate le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare.

4- Nelle fiere mercato specializzate possono partecipare gli artigiani nonché i soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono inoltre partecipare anche i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

5- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in altra area alternativa da individuare sempre con apposito atto deliberativo.

6- Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50 comma 7 del D.Lgs. n° 267/2000).

7- L'individuazione di nuove fiere non previste nella deliberazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata al Servizio Attività Produttive almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

Articolo 28

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE

1- Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- presentare richiesta al servizio attività produttive almeno 60 giorni prima della manifestazione da consegnarsi a mano all'Ufficio Protocollo o mediante raccomandata A/R

2- Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine saranno ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1, sulla base dell'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo.

3- La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e dalle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare.

Articolo 29
DEFINIZIONE DI FESTE O SAGRE LOCALI

1- Per feste o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Articolo 30
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI

1- L'Amministrazione comunale, si riserva, per la gestione delle manifestazioni locali di più grande interesse (Sa Carapigna e la Sagra delle castagne e delle nocciole), di approvare apposita convenzione con associazioni a carattere ricreativo culturale regolarmente costituite.

Articolo 31
CONCESSIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FESTE O SAGRE LOCALI

1- Salvo i casi di cui all'art. 29, il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.

2- La Giunta Comunale determina, in relazione al calendario delle feste e sagre tradizionali, per ciascuna, il numero e l'ubicazione dei posteggi da attribuire nonché gli articoli di cui è consentita la vendita, tenendo conto degli usi e delle consuetudini.

3- I posteggi vengono assegnati agli operatori dietro presentazione di apposita domanda in carta libera con l'espressa indicazione delle manifestazioni a cui sono interessati. La domanda deve pervenire al Protocollo dell'Ente, entro il ventesimo (20) giorno antecedente la data della manifestazione.

4- La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente e il recapito telefonico;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- numero e data dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e la merceologia trattata.

5- L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. Qualora il numero delle richieste sia superiore a quello dei posti disponibili, essa avverrà secondo una graduatoria redatta sommando i punteggi derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri acquisiti negli ultimi tre anni:

- maggior numero di presenze maturate nella stessa manifestazione (1 punto per ogni anno);
- numero di volte di presentazione della domanda per la stessa manifestazione (punti 0.50 per anno).

In caso di parità verranno privilegiate le produzioni locali e i prodotti dell'agroalimentare.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

6- Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati agli operatori che presenteranno domanda successivamente alla scadenza di cui al comma 1, sulla base dell'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo.

7- La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno sette giorni prima della manifestazione.

8- Saranno ritenute pervenute fuori termine e rigettate le domande presentate al protocollo del Comune nei tre giorni antecedenti la manifestazione.

Articolo 32 **CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1- Per essere ammesso al posteggio, l'assegnatario dovrà esibire agli operatori di Polizia:

- l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dalla Provincia o dal Comune;
- l'autorizzazione specifica per l'esercizio nella manifestazione;
- la ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa per l'occupazione aree pubbliche.

2- L'Agente di Polizia, segnerà su apposito registro le presenze e le trasmetterà al termine della manifestazione all'Ufficio Commercio, per consentire l'aggiornamento del registro delle presenze.

Articolo 33 **SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1- I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature, (compresi i generatori) e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da:

- a) non arrecare pericolo ai passanti;
- b) essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro;
- c) non occultare i banchi limitrofi.

2- In ogni caso, le strutture, i veicoli e le attrezzature in genere non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3- Il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area interessata.

Articolo 34 **MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1- Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati motivati da cause di forza maggiore, e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.

2- Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

3- Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore e devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 2,00 nella parte più bassa.

4- E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

5- Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché, il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

6- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

7- L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, che inseriti in idonei sacchetti, devono essere lasciati ben in vista nei punti indicati dagli agenti di Polizia Municipale.

8- Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

TITOLO V

***** NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA *****

Articolo 35

MERCATO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO ITINERANTE, FESTE, SAGRE LOCALI E FIERE

1- La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2- In ogni caso è vietato tenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm 50 dal suolo.

3- L'operatore deve tenere sul proprio posteggio un estintore a polvere di kg 6,00 omologato e regolarmente revisionato.

TITOLO VI

***** NORME TRANSITORIE E FINALI *****

Articolo 36

VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1- Al fine dell'applicazione del presente regolamento, per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblico a posto fisso, si considerano valide a tutti gli effetti le presenze maturate alla data in entrata in vigore dello stesso.

Articolo 37

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1- I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) temporanea, la cui misura è determinata dalle tariffe approvate con deliberazione dell'organo competente, tenendo conto della superficie assegnata.

2- Il pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovrà avvenire obbligatoriamente per:

- i mq stabiliti dall'ente per ciascun posteggio;
- per ogni giorno di occupazione..

3- I titolari di concessione di pubblico posteggio stipulano con l'ente apposita convenzione e sono soggetti al pagamento di un canone TOSAP annuale, suddiviso in rate trimestrali. Il pagamento di ogni rata deve essere fatto, tramite bollettino al conto corrente postale N. 12096087, intestato a COMUNE DI ARITZO SERVIZIO DI TESORERIA, indicando come causale TOSAP MERCATO e il periodo di riferimento, entro il primo mese di riferimento, ovvero entro i mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

4- In assenza di convenzioni i pagamenti dovranno essere effettuati:

- Anticipatamente, a mezzo di c/c postale N. 12096087, intestato a COMUNE DI ARITZO SERVIZIO DI TESORERIA, indicando come causale TOSAP e il periodo di riferimento in occasione di feste o sagre paesane ;
- Quotidianamente, per gli spuntisti, mediante versamento nelle mani degli Agenti di Polizia Municipale dietro rilascio di ricevuta.

Articolo 38 SANZIONI

1- Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 18 della Legge Regionale n° 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni e per le parti non in contrasto dall'art. 29 del D.Lgs. 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2- Per le violazioni non sanzionate dalle su citate norme si applica L'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 che disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali".

Articolo 39 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1- Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. ____ del _____, deve essere sottoposto a parziale o integrale revisione in concomitanza a nuove disposizioni legislative in materia, entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio.

**PLANIMETRIA
MERCATO
AMBULANTI**



PIAZZOLE

SETTORE PIAZZOLA
 AMBULANTI 2, 3, 4, 10, 11, 12
 STANDS ELEMENTARI 15, 6, 7, 8, 9
 STANDS TIPICI 13, 14, 15, 16,
 17, 18, 19
 PIZZOLI

